PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE SUBALTERNO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, INVALIDO DI GUERRA

Art. 5

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dalla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Versione in vigore dal 29 gennaio 1930, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato, invalido di guerra
Estremi	Legge 30 dicembre 1929, n. 2201
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1930

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-del-personale-subalterno-delle-amministrazioni/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it